

Studio Legale
Avv. Graziangela BERLOCO
Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE
Via Giacomo Tritto n. 5 - 70022 Altamura
Tel. e fax: 080/9140444

TRIBUNALE DI SALERNO
GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la prof.ssa **Laura Chiumiento** (CHMLRA75E45H703Y), nata a Salerno il 05.05.1975, ed ivi residente alla Via Vincenzo Dono 15 , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura a margine del presente atto, dagli **Avv.ti Graziangela BERLOCO** (BRLGZN79T51A225Y) e **Gianluigi GIANNUZZI CARDONE** (GNNGLG75L07A662D), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Berloco, corrente in Altamura (Ba) alla via G. Tritto n. 5 (70022).

Si indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni: **Telefax:** 080-9140444 - **P.E.C.:** berloco.graziangela@avvocatibari.legalmail.it - g.giannuzzi@pec.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (97248840585), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**, con sede in Salerno al Corso V. Emanuele, 58 - C.A.P. 84123

PREMESSO CHE

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado, su posto di sostegno per minorati psico-fisici, assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento; la stessa è abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A043 – Italiano Storia ed Educazione Civica, Geografia nella Scuola Media;



2. In forza dell'abilitazione anzidetta, la ricorrente sin dall'anno scolastico 2005/2006 è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo determinato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR; è opportuno ricordare che il punteggio di servizio utile per la progressione nelle graduatorie ad esaurimento può essere maturato prestando servizio in una Scuola Statale oppure (e nella stessa misura) in una Scuola Paritaria (*cfr. doc. 1 certificato di servizio presso istituto paritario as 2005/06*);
3. Con contratto del 1.07.16, l'odierna ricorrente veniva assunta in ruolo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. "fase B" del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, previsto dalla L. n. 107/2015 (*cfr. doc. 2*);
4. L'ins. veniva assegnata, per il successivo triennio (2016/17 – 2017/18 e 2018/19) all'Ambito Lazio 0018 presso l'Istituto Comprensivo "Castro dei Volsci" (*cfr. doc. 3*), ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'I.C. di Roccadaspide (SA) (*cfr. doc. 4*);
5. La ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11.4.17 (*cfr. doc. 5*), giusta domanda presentata in data 3.05.2017 (*cfr. doc. 6*), validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone in data 30 maggio 2017 (*cfr. doc. 7*);
6. Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto c.d. "comune", su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0023), e a seguire nei



comuni limitrofi, come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;

7. Il punteggio riconosciuto in favore del ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di **punti 100 + 6** (a titolo di ricongiungimento al coniuge, cumulabile al punteggio base);

8. Alla ricorrente, tuttavia, non è stato valutato l'intero servizio pre-ruolo svolto nella Scuola Paritaria nell'as. 2005/06;

9. Siffatta errata valutazione comporta una decurtazione del punteggio di **ben 6 punti**, e quindi impedisce alla docente di partecipare all'anzidetta procedura selettiva in condizioni di parità rispetto agli altri aspiranti;

10. Ed infatti, la tabella di valutazione dei titoli allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, allegato 2, punto AI ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede **"per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 6" per la mobilità volontaria e di "Punti 3" per quella d'ufficio.**

11. La *ratio* della disposizione è rinvenibile nel doveroso riconoscimento dell'esperienza di servizio dei docenti: in poche parole, chi insegna da più anni deve essere preferito, ai fini della mobilità, rispetto ai docenti meno esperti;

12. Tuttavia, nelle "Note Comuni", apposte in calce alla tabella di che trattasi (pag 79), il Contratto Integrativo stabilisce che **"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile** in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera". E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;

b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;



c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.);

13. Il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente nelle scuole paritarie, dunque, è stato integralmente valutato ai fini dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ma paradossalmente non vale nulla ai fini della mobilità.

14. Orbene, il lavoratore con nota del 2.6.17, ha impugnato **l'errata valutazione del punteggio della domanda di mobilità 2017/2018 (cfr. doc. 8)**, ma ad oggi non ha avuto alcun riscontro;

15. Non resta pertanto all'istante che ricorrere alla giurisdizione per far valere il proprio diritto al lavoro non astrattamente inteso, bensì come concreta possibilità di partecipare, in condizioni di parità, ad una procedura comparativa pubblica, **riservandosi di adire la Giurisdizione in via d'urgenza, dopo aver conosciuto l'esito della procedura di mobilità 2017.**

□□□ □□□ □□□

SUL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MATURATO PRESSO SCUOLE

PARITARIE

La disposizione contrattuale che non consente la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, invero, viola la **L. n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione"**. Tale Legge ha definitivamente sancito la **piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale** riconoscendo che **le scuole private "svolgono un servizio pubblico"** (art. 1, commi 1 e 3) **e costituiscono, insieme alle scuole statali, "il sistema nazionale di istruzione pubblica"** (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000

- "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole



paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" (art. 1, comma 1);

- "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6." (art. 1, comma 2);

- (...) "Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap" (...) (art. 1, comma 3);

- "La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) **l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap** o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti



individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore_” (art. 1, comma 4).

*

In sintesi, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, **più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

*

Il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della “scuola paritaria”, riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: “scuole paritarie riconosciute” e “scuole non paritarie”. Infatti, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”. Dal tenore letterale della normativa appena citata risulta evidente che **le scuole paritarie hanno completamente assorbito le categorie di scuola legalmente riconosciuta e di scuola pareggiata.**

□

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, **il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha inoltre previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10**



settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

In applicazione della suddetta norma di legge, **il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente** (all'uopo si veda tabella allegata al bando di concorso del 23/2/16 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto *"nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado"*).

Sul punto, poi, il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1102/2002**, ha affermato che *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"*.

In tal senso anche la giurisprudenza di merito: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato*



*nelle scuole statali"; b) dal **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Cfr. Trib. di Rimini, sent. n. 647/2014).*

Si precisa che la questione è già stata ampiamente affrontata da numerosi Giudici di merito, che hanno deciso favorevolmente analoghe questioni nei termini di cui sopra (v. ex multis Tribunale Napoli ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16).



Nonostante la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie e le scuole statali, il punteggio maturato dai docenti per il servizio svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto dall'Amministrazione scolastica ai fini della mobilità.

E ciò in un contesto nel quale le attività d'insegnamento svolte da parte ricorrente hanno comportato **un'assoluta identità di obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio pre-ruolo presso una scuola pubblica.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento



dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

*

Infine, occorre osservare come la valutazione del punteggio di servizio ai fini della mobilità non abbia nulla a che vedere con il diverso istituto della ricostruzione della carriera e, dunque, *incomprensibile appare la disposizione oggi impugnata laddove stabilisce che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

Ciò premesso, è bene comunque ricordare che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D. Lgs. 297/94 così come ha riconosciuto la Ragioneria Generale dello Stato nel parere n. 69864 del 4/10/2010. Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, *ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297*, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento *"agli effetti della carriera"* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *"pareggiate"* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *"parificate"* (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole *"paritarie"*.

Si noterà, in proposito, che **l'art. 485 del T.U. del 1994 non cita esplicitamente le odierne scuole paritarie** fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera – e, **invece, menziona a tal fine solo le scuole pareggiate** – solo perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005. Tale disposizione di legge, come abbiamo già detto, ha sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali



(autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria. Ne consegue che ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate può essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle scuole paritarie.

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.**

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta peraltro una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il principio di pari dignità e non discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da **numeroso risoluzioni del Parlamento Europeo** con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

La pari dignità riconosciuta *ex lege* alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche.

In tal senso si è espresso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102, laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono



principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del M.I.U.R. stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Tutto ciò premesso la Prof.ssa Laura Chiumiento, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis



previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle *"Note comuni"* allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/18 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*,

VOGLIA
NEL MERITO

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ultimo capoverso¹ e comma 3 *quinquies*² del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle *"NOTE COMUNI"* allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/18 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/18 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'a.s. 2005/06, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 6 ai fini delle operazioni di mobilità;
- con vittoria di spese, come per legge.

*

¹ *"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*

² *"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*



In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga **richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del provvedimento con cui è stato riconosciuto lo status di scuola "paritaria" all'istituzione ove la ricorrente ha prestato servizio.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Certificato di servizio presso l'Istituto Paritario "Kennedy " di Salerno attestante il servizio svolto dalla ricorrente nell'anno scolastico 2005/06;
2. Contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente;
3. Assegnazione definitiva all'Ambito Lazio 0018;
4. Assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/17 in provincia di Salerno;
5. CCnl mobilità 2017-18 con le Tabella di valutazione dei titoli (comprensiva di "Note comuni");
6. Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente, con allegata richiesta di valutazione servizi nella scuola paritaria (Allegato D);
7. Esito della domanda di trasferimento della ricorrente con attribuzione del relativo punteggio;
8. Reclamo del 2.06.2017 con ricevuta pec.



Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Altamura- Salerno, data di deposito.

Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE

Avv. Graziangela BERLOCO

